

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di Impresa



n. 18892-1/2023 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 26/6/2024

nel procedimento incidentale di sospensiva ex art. 2378 – 2479^{ter} c.c. promosso da

**SACI S.A.S. DI FABBRIS ENRICO e FABBRIS LUCIANO, quale rappresentante comune
dei sig.ri FORMENTON FRANCA, FABBRIS FILIPPO e FABBRIS LUCIANO,**

con l'avv. Federico Lamesso

attori ricorrenti,

contro

S.E.B. - Società Escavi Berica S.r.l., P. Iva: 04085480285,

con l'avv. Aldo Campesan

convenuta resistente

pronuncia la seguente


ORDINANZA

Gli attori chiedono sospensiva della delibera della società convenuta (SEB) che in data 12/9/2023 han, con il voto contrario degli attori, deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 50.000 a 1.700.000, a pagamento e scindibile, con diritto di opzione a favore dei soci in proporzione alle partecipazioni già possedute, e con facoltà di eseguire i conferimenti necessari in denaro ovvero anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci stessi verso la società, anche se non ancora scaduti (a sensi dell'art. 1252 c.c.).

Gli attori rappresentavano quanto segue

Essi detenevano complessivamente, prima dell'aumento, la quota del 26% mentre il socio e amministratore unico Paolo Costa, in proprio e attraverso gli altri soci, società Veneta Investimenti





s.r.l. a lui riconducibile, e suoi familiari, deteneva o controllava il restante 74%, il tutto secondo il seguente assetto:

- VENETA INVESTIMENTI S.R.L. nominali euro 15.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
- SACI S.a.s. di Fabbris Enrico nominali euro 10.000,00, pari al 20% del capitale sociale;
- Paolo Costa nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
- Magrin Anna Maria nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
- Alessandro Costa nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
- Giulio Costa nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
- Formenton Franca, Fabbris Luciano e Fabbris Filippo, contitolari della quota di nominali euro 3.000,00, pari al 6% del capitale sociale, quali eredi legittimi del sig. Fabbris Enrico deceduto in data 20.12.2019 (,;

I soli soci Paolo Costa e Veneta Investimenti sottoscrivevano l'aumento, rispettivamente per euro 70.375,55 e per euro 1.112.292,14 mentre gli attori non hanno esercitato il diritto di opzione e non hanno dunque sottoscritto l'aumento; cosicché il capitale risulta aumentato ad euro 1.271.000, con il seguente assetto finale:

- VENETA INVESTIMENTI S.R.L. euro 1.165.624,45, pari al 91,71% del capitale sociale;
- Paolo Costa euro 75.625,55, pari al 5,95% del capitale sociale;
- SACI S.a.s. di Fabbris Enrico euro 10.000,00, pari al 0,79% del capitale sociale;
- Magrin Anna Maria euro 5.250,00, pari al 0,41% del capitale sociale;
- Alessandro Costa euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
- Giulio Costa euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
- Formenton Franca, Fabbris Luciano e Fabbris Filippo, contitolari di nominali euro 3.000,00, pari al 0,24% del capitale sociale

Pertanto, per effetto dell'aumento di capitale qui impugnato, la partecipazione sociale complessivamente detenuta dagli odierni attori è scesa dal 26% all'1,02%



Essi censuravano la delibera per abuso di maggioranza e inoltre per essere stata assunta in conflitto di interessi.

Successivamente alla introduzione della causa, in data 15/5/2024, gli attori hanno introdotto ricorso per la sospensiva. Il ricorso è stato discusso, resistendo la società, e trattenuto in riserva.

Con riguardo all'abuso di maggioranza, gli attori in citazione rammentavano che la società, costituita nel 2006 e avente come scopo l'attività di cava, aveva progettato di svolgerla in luoghi individuati, ottenendo una prima autorizzazione regionale nel 2014. Il progetto incontrava però vari impedimenti, determinati da contenziosi amministrativi, e la società rinviava pertanto l'inizio dell'attività, ma nel frattempo provvedeva ad acquistare i terreni dai proprietari interessati, faceva redigere il progetto e curava l'iter autorizzativo; a tale scopo stipulando anche un mutuo. Per ottenere la liquidità necessaria, come si legge in citazione, *“ essa riuscì a fronteggiare gli oneri di quel mutuo nonché le ulteriori spese necessarie per mantenere la disponibilità dell'area di cava, per difendersi nei vari contenziosi e per le cc.dd. misure compensative richieste dagli enti solo grazie ai periodici finanziamenti di VENETA INVESTIMENTI e di SACI S.a.s.”*.

Dopo la morte di Fabbris Enrico, i rapporti fra il gruppo Fabbris e i soci riconducibili a Costa Paolo incontrarono difficoltà, in quanto gli eredi Fabbris e Saci iniziarono a chiedere il rientro di crediti vantati da Saci e da altra società loro riconducibile verso Veneta Investimenti. Fra le parti si avviava anche una trattativa per la cessione delle quote Fabbris al gruppo dei Costa, caduta la quale gli eredi avviarono iniziative giudiziali ottenendo il pagamento del dovuto per oltre 570.000 euro per un primo credito, e definirono anche la seconda pretesa, per la quale avevano ottenuto decreto ingiuntivo per oltre euro 300.000. Poco dopo veniva indetta l'assemblea del 12/9/2023, che essi ritengono ritorsiva.

Gli attori proponevano le seguenti circostanze quali sintomatiche di abuso (si fa riferimento alla numerazione e alla espositiva contenuta nel ricorso):

- 1) la motivazione generica e sbrigativa con cui l'amministratore unico e socio Paolo Costa aveva giustificato, in occasione dell'assemblea dei soci, la proposta di aumento, affermando che *“per rafforzare la struttura patrimoniale della società, appare utile e consigliabile procedere ad un aumento”*; motivazione contraddicente la condotta tenuta in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2022, quando aveva ritenuto, a fronte di un patrimonio netto di bilancio inferiore al valore nominale del capitale, di riportare a nuovo le perdite registrate, anziché ripianarle con un apporto di capitale di soli euro 22.600,00



- 2) il fatto che la proposta cadeva in un momento in cui era ancora incerto l'andamento dei contenziosi, ed era tale da costringere i Fabbris a decidere "al buio" se immettere nuovo capitale in SEB o se rinunciare alla propria partecipazione: nel primo caso, Costa avrebbe comunque ottenuto un'iniezione di liquidità per SEB a spese esclusivamente della famiglia Fabbris; nel secondo caso, egli avrebbe acquisito le quote dei sig.ri Fabbris senza alcun esborso economico. Infatti l'aumento fu sottoscritto da Costa e Veneta Investimenti compensando il debito con il loro credito da finanziamento, complessivamente ammontante ad euro euro 1.220.167,69; mentre i Fabbris, per sottoscrivere, non avrebbero avuto provvista sufficiente nei finanziamenti eseguiti (211.589,53) in quanto la loro quota di sottoscrizione sarebbe stata di euro 429.000,00, e avrebbero dovuto dunque provvedere con liquido per la differenza;
- 3) le modalità con cui è stato concretamente realizzato l'aumento di capitale, vale a dire senza immettere alcuna nuova finanza nelle casse di SEB (salvo un versamento di euro 38.332,31 da parte di VENETA INVESTIMENTI), il che lasciava la società comunque senza liquidità da destinare agli investimenti che SEB si sarebbe trovata a dover attuare in caso di vittoria nel contenzioso e inizio dell'attività. Di fatto, SEB non è stata in grado neppure di ottenere il rinnovo della polizza fidejussoria per euro 385.000,00 (di cui più sotto), se non grazie alle garanzie reali e personali prestate dal socio di maggioranza;
- 4) le proporzioni dell'aumento di capitale proposto, studiato proprio in modo da massimizzare lo sforzo economico richiesto agli attori, senza invece costringere il socio di maggioranza ad alcun esborso: osservano gli attori che *"considerato l'importo dei finanziamenti, si sarebbe potuto realizzare un aumento di capitale di euro 813.805,00 (il 26% di euro 813.805,00, infatti, corrisponde esattamente al credito da finanziamento soci di SACI S.a.s., cfr. all.16), portando il capitale sociale da euro 50.000,00 ad euro 863.805,00"*.
- 5) il fatto che Paolo Costa forniva giustificazioni omissive e fuorvianti della proposta, alludendo a *"concreti progetti operativi"* di cui invece non vi sarebbe traccia, e allegando la necessità di procedere al rinnovo della garanzia bancaria in favore della Regione Veneto, ormai in scadenza, e del fatto del tutto inverosimile che *"la Banca garante ha richiesto alla società una adeguata patrimonializzazione ed una contro garanzia pari ad €. 2.800.000,00"*. Cioè il triplo della fideiussione; quando in realtà la fideiussione venne poi ridotta a quasi un terzo (da 1.000.000 a 385.000) giusta richiesta che SEB formulò alla regione poco dopo l'assemblea, secondo intenti taciuti in sede assembleare;

Per quanto riguarda il conflitto di interessi, parte attrice rileva che la previsione espressa della possibilità di ricorrere alla compensazione volontaria con crediti anche non scaduti è stata approvata



con il voto determinante del socio di maggioranza, che aveva un interesse confliggente con quello della società. Osserva: “ *Al socio di maggioranza, infatti, interessava ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. La società, viceversa, aveva interesse ad un aumento effettivo di capitale, con l’ingresso di nuove risorse e di attività reali nelle proprie casse in modo da poter finanziare i suoi futuri progetti estrattivi: il “fabbisogno finanziario” di SEB, del resto, venne dichiarato dallo stesso Amministratore Unico e socio di maggioranza in occasione dell’assemblea ed è stato riconosciuto anche nel corso del presente giudizio*”.

La richiesta di sospensiva va respinta.

Essa non è, innanzitutto, inammissibile, in quanto è ormai pacifico che la sospensiva prevista dalla legge non riguarda solo la “esecuzione” ma anche ogni effetto che la delibera sia ancora suscettibile di produrre. Solo l’esaurimento totale degli effetti producibili osta alla sospensiva. Nel concreto, la delibera continua a produrre gli effetti collegati e derivanti dalla alla modifica dei rapporti partecipativi, in primis quanto al calcolo delle maggioranze assembleari. Non hanno poi pregio le argomentazioni di pp. 8/9 della comparsa della società depositata in sede cautelare, relative al momento in cui si produce l’effetto delle sentenze costitutive, e alla ammissibilità in generale di pronunce cautelari in assistenza a cause volte ad ottenere tali pronunce: lo strumento qui agito è uno strumento tipico e funzionale proprio a fornire cautela in un giudizio costitutivo.

Un elemento di cui merita tenere conto è il fatto che la istanza di sospensiva è stata proposta a otto mesi di distanza dalla data della delibera, mentre vi è un dato normativo – 2379ter comma 1 – che, vietando l’impugnativa oltre i sei mesi per le delibere di aumento di capitale, tutela l’affidamento anche dei terzi rispetto al valore del capitale, e scoraggia pertanto anche la sospensiva delle delibere di aumento, dopo il decorso di un tempo rilevante.

Infine, è bene ricordare il criterio di giudizio di cui all’art. 2387 comma 4 prima parte c.c., alla luce della pacifica ammissione attorea della effettiva opportunità di dotare la società di capitale in aumento, e comunque di risorse: gli attori ricordano che la società aveva dato corso alle attività prodromiche di acquisto terreni, progettazione e coltivazione di iter amministrativi, iniziative che non vengono minimamente contestate nella loro opportunità, solo grazie agli apporti finanziari dei soci, e che lo stesso mutuo bancario era stato pagato grazie agli apporti dei soci; convengono che si sarebbe potuto dare corso ad un aumento di capitale, sia pure più contenuto, a cui, pare di intendere, essi avrebbero aderito in quanto non avrebbe comportato esborsi ma solo consolidazione a capitale dei finanziamenti eseguiti; al contempo, e per contro, censurano come pretestuosa l’iniziativa perché essa non ha portato iniezione di liquidi.



La delibera di per sé non prevedeva affatto come unica modalità di sottoscrizione la compensazione con crediti, e del resto non tutti i soci, ma solo Costa Paolo, Veneta Investimenti e Saci avevano finanziato la società, essa lasciava aperta la possibilità di sottoscrivere con versamento liquido, cosa che peraltro in parte avveniva, avendo Costa e Veneta Investimento versato se non altro la cifra in denaro di euro 38mila circa.

Nel frattempo il TAR Veneto ha deciso in senso favorevole a SEB, che oggi può iniziare l'attività, ed è pertanto evidente che la società, in questa fase, trarrebbe più grave danno dalla sospensiva della delibera, che non gli attori dalla revoca; e ciò già solo considerando il fatto che rispetto ai terzi oggi SEB si presenta con un bilancio liberato di larga parte dei debiti verso i soci, che, se pure postergati, gravavano come elemento negativo nella determinazione del netto patrimoniale, valore essenziale nella stima della solidità della società.

Ciò detto, non pare inopportuno svolgere alcune considerazioni sul merito della vicenda.

In premessa, non si può certo escludere che i soci di SEB siano ripartiti in due sostanziali gruppi di interesse, e con interessi in parte divergenti; tale divergenza peraltro non appare attenere alla visione dello scopo imprenditoriale, ma piuttosto alla diminuita affezione sociale del "gruppo Fabbris" che ha deciso di non più dilazionare l'esazione dei crediti di proprie società verso SEB, e ha coltivato con interesse, a suo tempo, una proposta di uscire dalla compagine (la trattativa veniva meno a seguito di ennesima pronuncia giudiziale che modificava in allora le prospettive e dunque i criteri di quantificazione del valore delle quote degli uscenti).

Ciononostante, è per altri aspetti fuorviante la identificazione *tout court* di Veneta Investimenti, Magrin, Costa Alessandro e Costa Giulia con Paolo Costa.

Inoltre deve ricordarsi che oggetto le censure di conflitto di interessi e di abuso di maggioranza attengono alla condotta assembleare del socio, onde è da prestare attenzione ad evitare indebite sovrapposizioni con la condotta e la persona di Paolo Costa come amministratore; inoltre dovrebbe darsi rilievo alla posizione di ciascuno dei singoli soci ricondotti al gruppo Costa, fra i quali Magrin, e i due Costa Alessandro e Giulia, neppure sottoscrittori dell'aumento, hanno anch'essi visto ridurre la rispettiva partecipazione.

Principiando dal conflitto di interessi, quanto prospettato da parte attrice non è tale da concretarlo. Quello che la parte attrice censura è l'aver la maggioranza dato corso all'aumento di capitale con "minimo sforzo economico", in quanto essa ritiene che avere rinunciato ad un finanziamento già fatto, quindi effettivamente sborsato, *non* sia uno sforzo economico; ammesso che sia così, e



invece non pare affatto, resterebbe che questo non può considerarsi in nessun caso un danno per la società; e dunque non si vede conflitto. Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l'interesse concreto della società e quello del socio, messo in gioco nell'esercizio del voto. L'argomento riguardante l'interesse della società, per come posto (*“La società, viceversa, aveva interesse ad un aumento effettivo di capitale”*) pare sottendere invece che l'aumento avrebbe dovuto essere ben maggiore, o che si sarebbe dovuta vietare la copertura mediante rinuncia al finanziamento, per fare avere alla società denari liquidi; ma in realtà gli attori sostengono, ben diversamente, che l'aumento è stato eccessivo e danno per implicito che avrebbero aderito se fosse stato possibile farlo, anche per essi, senza nuovo esborso.


Quanto all'abuso, va ricordato che il socio è pienamente libero di votare le delibere secondo la valutazione del suo proprio interesse, con il solo limite di non esercitare il voto secondo mala fede, ciò che avviene quando il voto è esercitato con il solo scopo di danneggiare gli altri soci, senza che vi sia alcun legittimo interesse proprio. In tale contesto, l'interesse della società, spesso di difficile individuazione, rimane sullo sfondo: ma nella materia dell'aumento di capitale plurimi indici normativi favorevoli agli aumenti (anche della disciplina transitoria del periodo Covid) spingono a considerare l'aumento di capitale tendenzialmente come fatto che risponde sempre all'interesse della società.

Ora, anche assumendo che l'intento del gruppo Costa fosse trasformare il credito da finanziamento soci di alcuni di essi in capitale, senza esborso in denaro, a costo di imporre agli altri soci di sottoscrivere, se lo avessero voluto, con parziale esborso, non si vede in ciò un intento esclusivamente diretto a ledere il gruppo soci Fabris.

Una società a capitale maggiore riscuote maggiore favore dai soggetti del mercato, e, se anche l'aumento è ottenuto mediante liberazione da debiti, senza iniezione di capitale, ciò è sempre di vantaggio della società, che vede anche aumentare il patrimonio netto. Quando, come è il caso in esame, si tratta di convertire in capitale delle pregresse *effettive* iniezioni di liquidità dei soci, non si fa che dare risposta a quella esigenza, normativamente tutelata anche mediante la disciplina della postergazione, secondo la quale le necessità della società vanno sovvenute dai soci mediante aumento di capitale.

L'art. 2467 c.c. infatti, stabilendo che siano postergati i finanziamenti soci che siano fatti quando sarebbe invece opportuno un conferimento – e non vi è dubbio che questo fosse il caso, quando Saci, Costa Paolo e Veneta Investimenti versarono denaro in cassa – non stabilisce una regola sterile e meramente punitiva per il socio, ma sottende la regola dell'obbligo del socio di aumentare





il capitale, quando ciò è necessario, se vuole che il programma societario proceda. Il socio pertanto, se si limita a rivolere indietro il suo denaro, deve posporre agli altri creditori; ma se invece intende trasformarlo in capitale non fa che adempiere al precetto sostanziale sottostante.

Ora, vari soci avevano sovvenzionato SEB, non in proporzione alle rispettive quote, ma alcuni in proporzioni maggiori (particolarmente Veneta Investimenti) altri in proporzioni minori (Saci, Costa Paolo) o per nulla (tutti gli altri): gli attori pretendono che la ricapitalizzazione si fermi all'ammontare che essi potrebbero coprire con quanto già versato. Ciò in sostanza, implica che essa dovrebbe essere limitata all'ammontare proporzionale all'importo per cui essi aveva ritenuto di finanziare la partecipata, e non oltre. Si tratta di posizione che riflette interessi individuali dei soci, come risponde ad interessi individuali, perfettamente legittimi, la decisione di un aumento maggiore. Nessuna delle due implica la volontà esclusiva di ledere l'altra. Gli attori intendono conservare la proporzione partecipativa senza ulteriori esborsi; i soci sottoscrittori intendono invece trasformare l'apporto effettivo già da essi fornito alla società, e ad essa indubbiamente necessario, in capitale conferito.

Si nota che gli attori ammettono perfettamente che i pregressi apporti finanziari dei soci siano stati vitali alla società; la sproporzione dei finanziamenti fatti rispetto alle rispettive quote implica dunque che chi ha apportato più di quanto fosse proporzionale alla propria quota abbia coperto anche quella parte che, in una leale distribuzione, avrebbero dovuto corrispondere gli altri. Oggi essi ritengono invece che la giusta misura dell'interesse sociale sia quella che corrisponde al minor interesse da essi manifestato in sede di finanziamento. Si tratta di posizione del tutto indifferente all'interesse sociale (a soddisfare il quale essi, per altra parte, ritengono addirittura insufficiente la delibera) e volta a tutelare non già un interesse oggettivo del socio, ma una sua personale preferenza. Gli attori, si nota, non avanzano minimamente la tesi di una loro impossibilità di sottoscrivere l'aumento, ma fanno valere il non interesse a fornire altro denaro alla società.

Nel contesto in esame, la mera conseguenza diluitiva delle quote attoree a seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento, neppure peraltro prospettata come indice di abuso, non assume particolare rilevanza ai fini della decisione

Pertanto si pronuncia come in dispositivo; le spese saranno regolate con il merito

P.Q.M.

Visti gli artt. 2378 e 2479 ter c.c.,



rigetta l'istanza di sospensiva

rimette all'udienza di trattazione del merito già fissata

Si comunichi

Venezia, 28/6/2024



Il giudice dr. Lina Tosi

